

19. Presenza di elementi significativi:

elementi decorativi:

- nessun elemento
 affresco
 stemma
 graffito
 lapide
 iscrizione
 tabernacolo
 elementi ornamentali
 altro

localizzazione:

- interno
 esterno

 Presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N

Descrizione ed estremi della notifica _____

 Presenza di reperti archeologici visibili S/N

Descrizione e localizzazione _____

Nota esplicativa

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera a) del Codice [a] gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;»

20. Altra documentazione:

Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aeree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa

L'inserimento della documentazione avverrà mediante upload dei file.

21. Precedenti schedature effettuate:

tipo di schedatura _____
 soggetto esecutore _____
 anno della schedatura _____

Nota esplicativa

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individuata nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 agosto 2001, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»;

Visto il decreto 7 luglio 2004, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004;

Vista la comunicazione dell'Associazione Lo Doil, datata 25 novembre 2004, con la quale viene confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organi-